

SNODO VI

*Approfondimenti documentari***1. Un'iniziativa di dissodamento promossa da un signore**

Fonte: G. Cherubini, *Agricoltura e società rurale nel medioevo*, Firenze, Sansoni, 1972.

Il documento è un contratto del 1106 per il dissodamento e il popolamento di un'area incolta nella Germania settentrionale stipulato tra il vescovo di Amburgo, in quanto signore territoriale, e alcuni coloni provenienti dai Paesi Bassi ed esperti nel drenaggio delle acque. L'accordo prevede un modesto censo in moneta che dovrà essere versato annualmente per manso e la decima dei frutti e del bestiame. L'amministrazione della giustizia sarà lasciata alla comunità contadina tranne nei casi in cui sarà richiesto l'intervento del signore. In sostanza si riconosce un'ampia autonomia, anche di costituire nuove parrocchie, in cambio della sottomissione politica.

«Federico, per grazia di Dio vescovo della chiesa di Amburgo, a tutti i fedeli in Cristo, presenti e futuri, benedizione perpetua. Vogliamo che sia conosciuto da tutti il contratto che degli uomini abitanti di qua dal Reno e chiamati olandesi hanno stretto con noi. Questi uomini dunque vennero a trovare la nostra maestà per chiederci insistentemente la concessione di una terra situata nella nostra diocesi, fino ad allora incolta e paludosa e inutile agli abitanti del paese, per metterla a coltura. Col consiglio dei nostri fedeli, giudicando che la cosa sarebbe stata utile per noi e per i nostri successori, non abbiamo respinto la loro domanda e abbiamo accordato il nostro consenso. È stato stabilito un contratto secondo il quale, per ogni manso della terra suddetta, essi ci verseranno annualmente un denaro. Abbiamo pensato che fosse necessario scrivere qui le dimensioni del manso, affinché non nasca in futuro alcuna discordia in mezzo al popolo, dimensioni che sono di 720 verghe reali di lunghezza e 30 di larghezza, con i ruscelli che attraversano la terra, che noi ugualmente concediamo loro. Infine, essi hanno consentito, in conformità con la nostra volontà, di consegnarci la decima dei frutti della terra, vale a dire: l'undicesimo covone, il decimo degli agnelli, dei porci, delle capre, delle oche, la decima misura di miele e la stessa cosa per il lino; essi riscatteranno per un denaro il puledro prelevato fino alla festa di San Martino, e il vitello per un obolo. Essi ci hanno promesso che si sottometteranno in ogni cosa alla giustizia sinodale secondo i decreti dei Padri, alla giustizia canonica e alle istituzioni della chiesa di Utrecht. Per l'amministrazione della legge secolare, al fine di non essere danneggiati da parte di estranei, si sono impegnati a pagare ogni anno due marchi ogni cento mansi, per poter regolare tra di loro tutte le controversie. Se essi non possono regolare da sé i processi importanti, rivolgano appello all'arcivescovo e, conducendolo presso di loro per sedere in giudizio, si incarichino del suo mantenimento durante il suo soggiorno; riceveranno allora i due terzi dei diritti di giustizia e lasceranno il terzo al vescovo. Abbiamo loro accordato di istituire chiese in questa terra, dove a loro parrà utile. Noi cediamo a queste chiese a favore del prete officiante la decima delle nostre decime di queste medesime chiese parrocchiali. I parrocchiani di ognuna di tali chiese si impegnino a dotare la loro chiesa con un manso per i bisogni del prete. Nomi degli uomini che vennero presso di noi per la stesura e la conferma di questo contratto: il prete Enrico, al quale abbiamo concesso a vita le suddette chiese; i laici Helkinus, Arnold, Hiko, Fordolt, Referic, ai quali concediamo la detta terra secondo le

leggi del secolo e la convenzione stabilita, e ai loro eredi dopo di loro. La redazione di questo accordo è stata fatta nell'anno 1106 dell'Incarnazione del Signore, sesto dell'indizione, sotto il regno d' Enrico III, imperatore augusto dei romani».

2. La fondazione di un villaggio

Fonte: Sugero di Saint-Denis, *Il libro di amministrazione*.

L'autore della memoria è la grande figura di Sugero, abate di Saint-Denis (1081-1151), consigliere del re di Francia, ideologo della struttura piramidale del potere, ordinatore della costruzione dell'abbazia nel nuovo stile gotico, etc. Egli descrive la fondazione di un villaggio, avvenuta nel 1146, allo scopo di contribuire al migliore controllo del territorio e al dissodamento di terre incolte.

«A Vaucresson abbiamo fondato un villaggio, costruito una chiesa e una *domus*, dissodato con l'aratro la terra incolta. Coloro che si occuperanno di questa fondazione sapranno meglio ciò che se ne ricaverà, dal momento che vi sono già quasi sessanta «ospiti» e molti altri ancora desiderano venirvi, se solamente qualcuno se ne incarica. Il luogo, in effetti, era in passato come una caverna di ladroni, deserto per più di due miglia e di nessun utile per la nostra chiesa, rifugio di briganti e di vagabondi a causa della vicinanza dei boschi. È per questa ragione che abbiamo deciso che i nostri fratelli vi serviranno Dio, come nelle solitudini, dove una volta abitavano i dragoni, cresce il verde della canna e del giunco».

3. Un contratto agrario con oneri signorili e linguaggio feudale

Fonte: *Regesto dei documenti italiani: regesto mantovano*.

Il contratto, steso nel 1197 tra il monastero di San Benedetto di Polirone presso Mantova e gli uomini del villaggio di Villabona, indica come alla fine del XII secolo la conduzione agraria di terreni si intrecciasse ormai con obblighi di carattere signorile e potesse esprimersi in termini feudali. Accanto ai censi in denaro e in natura e alla decima, il monastero esercitava sugli stessi terreni anche alcuni diritti signorili: albergoria, prestazioni d'opera, lavori pubblici, etc. Le terre non sono «concesse» bensì «investite» ai coltivatori. Particolarmente rilevante è la facoltà di vendere la terra concessa ai contadini, con diritto di prelazione del monastero: essa svela la differenza che correva per consuetudine tra proprietà (il «dominio diretto» del signore) e possesso (il «dominio utile» dei coltivatori).

«Nell'anno millesimo centesimo novantesimo settimo, indizione quindicesima, il settimo giorno prima della fine di aprile [24 aprile], in presenza di Girardo da Carzedole, di Uberto da Carenda, di Gotefredo di Bionda, di Ribaldino, di Giacomino. Alberto abate di San Benedetto sul Po, con il consenso di Giovanni priore maggiore e di don Stefano, investi gli uomini che abitano a Villabona nelle braide [campi] del monastero, presso la confluenza del Po e il bosco di Olmeda e la rotta di Mezzopane – si tratta di Giovanni Tacusso, Zucchello, Descazzato, Adamo, Domenico, Carnezzono, Manzano, Caputello, Giovanni di Brussasola, Giannetto, Tebaldino, Giannello di Bulso, Giovanni Dottore, Moreno, Buonvicino di Bianca, Giannetto di Formigosa, investiti in perpetuo per sé e per i propri eredi di ambo i sessi e per quanti verranno ad abitare in tale luogo e per i successori di questi ultimi – di tutta la terra che si estende sulle due rive del Po Lirone, dalle braide suddette sino a Govèrnolo. Alcuni ricevettero l'investitura di un manso, altri della metà di

un manso – fra terra e bosco, si intende – o di un quarto o di mezzo quarto di manso. Si pattuì che ciascuno disponesse di una biolca [1/3 di ettaro] per farvi una casa, per la quale casa avrebbe dovuto un fitto annuo di 12 imperiali ovvero di 2 soldi di Mantova nonché un amiscere, vale a dire una spalla di porco di una libbra e mezzo oppure, chi non potesse dare la spalla, due capponi o due galline, che ciascuno sarebbe andato a consegnare il giorno di Santo Stefano all'abate o ad un suo villico o messo – ricevendo da questi il pasto della giornata. Per la terra lavorativa ciascuno deve come canone la quarta parte di tutti i prodotti nonché la decima, da consegnarsi sul campo o nell'aia, a scelta dei rappresentati del monastero; del vino ciascuno deve la terza parte e la decima, da portarsi al monastero – dove il lavoratore riceverà il pasto della giornata. Quanto alle terre che sono da dissodare, per i primi tre raccolti dovrà essere versata soltanto la decima, in seguito la quarta parte e la decima, come sopra. Al villico della curia, quando verrà a farsi consegnare le terze e le quarte porzioni di cui si è detto, dovrà essere assicurato il vitto. Per ogni biolca di prato ognuno pagherà annualmente, alle calende di maggio, la somma di 6 denari imperiali, che verrà riscossa e amministrata secondo la volontà della curia. Ciascuno dovrà fare gli argini a difesa della sua tenuta; nel caso che si rompa l'argine maestro nelle terre abbaziali, ciascuno sarà tenuto ad accorrere agli ordini della curia. Tutti devono giurare che staranno a difesa dei loro fondi e del territorio e difenderanno i diritti e le prerogative dell'abate e del monastero, e che abiteranno in perpetuo – loro e i loro eredi – sulla tenuta: se non abiteranno sulla tenuta, non potranno vantarvi più alcun diritto. Se qualcuno, dopo avere apportato migliorie alla tenuta, vorrà farne atto di vendita, sarà tenuto a venderla alla curia – ove questa lo desidera – e con uno sconto di 2 soldi di denari imperiali sul prezzo fatto ad altri; se poi la curia non vorrà comprare, egli potrà venderla a una persona che abbia il gradimento del signore e dei vicini. Se uno morirà senza figli, la sua tenuta passerà alla curia; se avrà come erede una figlia e vorrà darla a marito, potrà farlo solo con l'assenso della curia: lo stesso valga per le vedove. In caso di vendita della tenuta, inoltre, spetteranno al signore 12 denari imperiali per ogni lira – si intende: 12 dal compratore e 12 dal venditore. Se incomberà al monastero l'onere di ospitare il signor papa, il signor imperatore, i cardinali, il duca, il marchese o persone delle loro curie, ognuno sarà tenuto – al pari degli altri uomini dell'abbazia – a prestare il proprio consiglio ed aiuto materiale. Come corrispettivo per la tenuta, ciascuno dovrà ogni anno al monastero tre prestazioni d'opera, secondo le disposizioni della curia. Ciascuno deve piantare a viti una biolca per ogni manso, versando per sei anni la sola decima e poi la terza parte e la decima, come sopra; chi ha meno di un manso o più di un manso deve piantare viti nella proporzione indicata. Quanto al legname delle terre che verranno dissodate e zappate, per i primi due anni sarà dovuta solo la decima: in seguito la quarta parte e la decima. Per l'investitura il signore ha ricevuto da ciascuno 12 denari imperiali. Tutti hanno giurato di non commettere furto o incendio, di non rendersene complici e di farne denuncia all'abate ove sia commesso. Fatto nella stanza superiore dell'abate nella chiesa di Santa Maria. [Scritto da] Agnello notaio del Sacro Palazzo».